

Terre e rocce da scavo: in GU il nuovo decreto

24 Settembre 2012

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012 il decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in attuazione dell'art. 49 del decreto legge 1/2012.

Il Decreto, che è stato emanato dal ministero dell'Ambiente di concerto con il ministero delle Infrastrutture, stabilisce i criteri qualitativi e le condizioni da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, come stabilito all'articolo 183, comma 1, lettera *qq*) del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente).

In particolare, il provvedimento prevede che le terre e rocce da scavo, per poter essere considerate sottoprodotti, devono rispondere ai seguenti requisiti, vale a dire:

a) essere generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tali materiali;

b) essere utilizzate, in conformità al **Piano di Utilizzo**:

1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale sono state generate, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) essere utilizzabili direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;

d) soddisfare i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4.

La sussistenza di queste condizioni deve essere dichiarata nel **Piano di Utilizzo** che va presentato all'autorità competente almeno **90 giorni** prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera.

Il decreto ministeriale entrerà in vigore il **6 ottobre 2012** e dalla medesima data risulterà abrogata la procedura delineata nell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006, in attuazione dell'art. 39 del D.Lgs. 205/2010.

Per i progetti di riutilizzo dei materiali da scavo autorizzati in base all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e ancora in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto è previsto una **procedura transitoria**. Tali progetti infatti potranno essere assoggettati alla nuova procedura mediante la presentazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del Piano di Utilizzo. In caso contrario, potranno essere portati a compimento con le modalità della precedente disciplina.

Il Decreto non interviene in materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo nei "piccoli cantieri" (< 6000 mc) che dovrebbe, invece, essere disciplinato nell'ambito di un nuovo decreto legge sulla semplificazione al vaglio del Governo.

Seguirà a breve una circolare Ance nella quale saranno analizzate le varie disposizioni del decreto.

In allegato il testo del decreto del ministero dell'Ambiente n. 161 del 10 agosto 2012.

8032-ALLEGATO.pdf [Apri](#)